

Statuto Fondazione Policlinico Sant'Orsola - ONLUS

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1.1. Su iniziativa del Fondatore "Comitato per la Fondazione Sant'Orsola" è costituita la "Fondazione Policlinico Sant'Orsola - ONLUS", con sede legale in Bologna, via Albertoni 15.

1.2. L'Ente ha l'obbligo di utilizzare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 – Scopi

2.1. La Fondazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità solidaristiche di rafforzamento dei legami tra il Policlinico di Sant'Orsola, il territorio e la più ampia comunità dei pazienti e famigliari che ad esso si rivolgono, provenendo anche da altre regioni, contribuendo così a ridurre la distanza tra la scienza medica e i cittadini, per contribuire a ricreare o a rafforzare un clima di fiducia e di collaborazione.

Art. 3 – Attività

3.1. La Fondazione, al fine di favorire le attività di utilità sociale dei soggetti che operano nel contesto del Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna, realizza attività di beneficenza indiretta di cui all'art. 10, c 2-bis D Lgs 460/97 attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo art. 10 comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Tra le attività di beneficenza indiretta la Fondazione sostiene progetti per il miglioramento della cura e dell'assistenza alla persona garantiti dal Policlinico di Sant'Orsola e dagli enti senza scopo di lucro appositamente da questi costituiti o sostenuti e rispondenti ai requisiti di cui al precedente periodo nonché, nel campo della tutela dei diritti civili di cui all'articolo 10, c 1, lett a, num 10 del D Lgs 460/97, la progettazione finalizzata alla promozione del diritto alla salute e all'accesso al Sistema sanitario regionale.

3.2. La Fondazione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale.

3.3. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle esplicitate al 3.1 del presente articolo, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 4 - Fondo di dotazione

4.1. Il Fondo di dotazione è costituito da:

- versamenti iniziali di Promotori, Sostenitori e Partecipanti;
- conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti ed espressamente destinati a patrimonio;
- beni mobili ed immobili espressamente destinati a Patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- utili e/o avanzi di gestione e dalle somme non utilizzate che, con delibera del consiglio di Fondazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e soggetti fisici o giuridici privati.

4.2. Qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione privo di specifici vincoli di destinazione, affluisce automaticamente al Fondo di gestione di cui al successivo articolo 5, salvo diverse determinazioni del Consiglio di Fondazione.

Art. 5 - Fondo di gestione

5.1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da

- quota di adesione annuale dei Promotori;
- donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie non espressamente destinate al fondo di dotazione;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti fisici o giuridici privati;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

5.2. Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato

- per il funzionamento della Fondazione stessa, quando la fonte è da quote di adesione annuali dei Promotori e donazioni e ricavi di qualsiasi natura non vincolate che il Consiglio di Amministrazione decide di devolvere a tal fine;
- per la realizzazione dei progetti, quando la fonte è da donazioni vincolate ad uno di essi o non vincolate che il Consiglio di Amministrazione decide di devolvere a tal fine.

Art. 6 – Organi della fondazione

6.1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente,
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione,
- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti,
- il Comitato scientifico,
- il Comitato dei Sostenitori,
- l'Assemblea dei Partecipanti.

Le cariche assunte negli organi della Fondazione di cui al presente articolo sono a titolo gratuito, salvo diversa determinazione del Consiglio di Fondazione. È previsto il rimborso delle spese, appositamente autorizzate e documentate, sostenute dai titolari delle cariche per lo svolgimento delle funzioni.

Art. 7- Presidente

7.1. Il Presidente è anche presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è eletto ad opera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; la nomina deve essere confermata dal Direttore Generale del Policlinico di Sant'Orsola. In caso di diniego da parte del Direttore Generale del Policlinico di Sant'Orsola, il Presidente si intende eletto se riceve il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rimane in carica per tre esercizi e può svolgere fino a un massimo di due mandati.

7.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di conferire procura.

7.3. Il Presidente sovrintende all'attuazione degli indirizzi generali della Fondazione; convoca e stabilisce ordine del giorno del Consiglio di Fondazione, sottoponendo ai consiglieri i programmi della Fondazione e

tutte le specifiche iniziative che ritiene utili e rientrano nelle finalità istituzionali; cura le relazioni con Enti, Istituzioni e altri soggetti italiani ed esteri per lo sviluppo dell'attività della Fondazione. Ha i poteri di nomina di cui agli articoli 8.1.g e 13.1.

7.4. Oltre al Presidente, il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente; le attribuzioni tutte del Presidente s'intendono, in sua mancanza o impedimento, devolute al Vice Presidente. La firma del Vice presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione della Fondazione – Composizione, nomina e durata

8.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Fondazione, composto da un numero massimo di 17 Consiglieri, così formato:

8.1.a) Presidente della Fondazione ed eventualmente un Vicepresidente;

8.1.b) due Consiglieri designati dal Policlinico di Sant'Orsola che rimangono in carica per la durata delle rispettive cariche operative e un Consigliere designato dall'Università di Bologna;

8.1.c) fino a nove Promotori, ovvero coloro che hanno contribuito a costituire con apposito versamento al Comitato per la Fondazione Sant'Orsola il patrimonio iniziale della Fondazione e/o che contribuiscono con quota annuale il cui ammontare sarà determinato annualmente dal Consiglio di Fondazione al Fondo di gestione;

8.1.d) un Consigliere nominato dal Comitato dei Sostenitori;

8.1.e) un Consigliere nominato dall'Assemblea dei Partecipanti;

8.1.f) un Consigliere in rappresentanza di tutte le associazioni di volontariato convenzionate con il Policlinico di Sant'Orsola, nella persona del presidente del Comitato Consultivo Misto per la durata della carica operativa;

8.1.g) fino a tre Consiglieri nominati dal Presidente, tra persone di chiara fama culturale e/o scientifica e/o imprenditoriale e/o professionale e/o che abbiano attivamente contribuito allo sviluppo della Fondazione, qualora il numero dei Promotori non raggiunga il limite massimo di nove o di otto se presente il Vice Presidente;

8.2. Tutti i Consiglieri, tranne quelli previsti ai punti 8.1.b e 8.1.f, rimangono in carica per tre esercizi. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

8.3. Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, si provvederà alla loro sostituzione, secondo le modalità di nomina previste nel rispettivo comma. I Consiglieri così nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimarranno in carica sino a scadenza del triennio in corso.

8.4. Il membro del Consiglio di Fondazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

8.5. In sede di costituzione, il Consiglio di Amministrazione è nominato dal "Comitato per la Fondazione di S.Orsola" e può essere integrato ai sensi del presente articolo.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione della Fondazione – Poteri e funzioni

9.1. Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione della Fondazione.

In particolare e a titolo esemplificativo, salve le attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, il Consiglio:

- delibera sui programmi della Fondazione proposti dal Presidente e sulle iniziative specifiche
- delibera in merito alla accettazione delle domande di adesione come Promotore e stabilisce annualmente la quota che il Promotore deve versare per mantenere la propria rappresentanza nel Consiglio stesso;
- approva il budget previsionale e il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative;
- assume le decisioni in merito ad assunzioni e licenziamento del personale dipendente e al trattamento giuridico ed economico;
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salvo restando le formalità stabilite dalla legge;
- stipula accordi con collaboratori esterni;
- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- delibera le modifiche dello Statuto, da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge, ad eccezione di quanto segue:
 - modifiche dell'oggetto sociale che escludano attività nello stesso previste;
 - modificazioni del numero dei Consiglieri e Revisori e dei relativi meccanismi di nomina, salvo che tali modifiche si rendano necessarie per riservare allo stato e/o ad altri Enti e/o Istituzioni pubbliche la nomina di uno o più Consiglieri e/o Revisori;
 - modifica delle maggioranze costitutive e deliberative del Consiglio di Fondazione;
- emana regolamenti interni per il funzionamento di tutti gli organi della Fondazione;
- delibera in merito alla esclusione degli aderenti.

9.2. Le riunioni del Consiglio di Fondazione sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito tramite raccomandata r.r. o telefax o telegramma o email almeno cinque giorni prima dalla data della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio può essere convocato dal Vice Presidente o, se non nominato, dal Consigliere più anziano.

9.3. Il Consiglio di Fondazione può riunirsi nella sede della Fondazione o in altro luogo in Italia indicato dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione può riunirsi per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o, se questo risulta impossibilitato, il Vice Presidente o, se non nominato, il Consigliere più anziano di età.

9.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente o, se non nominato, dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio di Fondazione nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive assieme al Presidente.

9.5. Il Consiglio di Fondazione delibera validamente quando siano riuniti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

9.6. Le deliberazioni in merito a modificazioni dello Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria nei modi di legge) dovranno essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica.

9.7. Per qualsiasi deliberazione, in caso di parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Art. 10 – Comitato dei Sostenitori

10.1. Il Comitato dei Sostenitori è composto da tutti coloro che, pur senza impegnarsi in una donazione annuale ricorrente, hanno donato una cifra superiore ad un tetto inizialmente fissato in euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) e il cui ammontare potrà essere rivisto dal Consiglio di Fondazione.

10.2 Il rappresentante del Comitato dei Sostenitori nel Consiglio di Fondazione viene eletto dal Comitato convocato dal Presidente della Fondazione al termine del primo esercizio e rinnovato al termine del terzo anno, allo scadere del Consiglio di Fondazione in carica. Se il Consigliere eletto dal Comitato dei Sostenitori decade per qualsivoglia motivo nell'arco del triennio, egli viene sostituito dal primo dei non eletti e, in mancanza o per indisponibilità di questo, il Presidente della Fondazione convoca il Comitato per eleggere il rappresentante mancante.

10.3 I Sostenitori vengono costantemente informati di ogni attività della Fondazione e ne ricevono tutte le pubblicazioni. Annualmente si svolge una Assemblea dei Sostenitori per la discussione del programma di attività, presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di impedimento, dal Consigliere di Fondazione più anziano di età.

Art. 11 – Assemblea dei partecipanti

11.1. Costituiscono l'Assemblea dei partecipanti tutti coloro che hanno fatto una donazione entro euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) alla Fondazione.

11.2 Il rappresentante dell'Assemblea dei Partecipanti nel Consiglio di Fondazione viene eletto al termine del primo esercizio e rinnovato al termine del terzo anno di attività, allo scadere del Consiglio di Fondazione in carica. Se il Consigliere eletto decade per qualsivoglia motivo nell'arco del triennio, egli viene sostituito dal primo dei non eletti.

11.3 I Partecipanti vengono periodicamente informati di ogni attività della Fondazione. Annualmente si svolge una Assemblea dei Partecipanti per la discussione del programma di attività e la presentazione dei risultati raggiunti, presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o, se non nominato, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 12 – Comitato Scientifico

12.1 Il Comitato Scientifico è costituito dal direttore generale e dai direttori di Dipartimento Assistenziale Integrato del Policlinico di Sant'Orsola. Ogni membro ne fa parte per la durata della rispettiva carica.

12.2 Compito del Comitato scientifico è esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante sulle idee progettuali raccolte dallo staff della Fondazione dalle articolazioni del Policlinico nonché da potenziali donatori per sottoporli al Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la conseguente

delibera.

Art. 13 – Revisore Unico o Collegio dei Revisori

13.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Presidente, Assemblea dei Partecipanti, Comitato dei Sostenitori provvedono ognuno a nominare un revisore ed un supplente. In luogo del Collegio dei Revisori può essere nominato un Revisore Unico dall'Assemblea dei Partecipanti.

13.2. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale.

13.3. Il Revisore Unico o Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre anni e, quindi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del terzo anno del loro mandato e sono rieleggibili.

13.4. Il Revisore Unico o i Revisori dei conti partecipano per diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Fondazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza. Le relazioni dei Revisori devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

13.5. Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più revisori, si provvederà alla loro sostituzione. I revisori così nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimarranno in carica sino a scadenza del Collegio.

Art. 14 - Bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Non è ammessa la distribuzione diretta e indiretta di utili o di avanzi di gestione, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 10, c 1, d) del D Lgs 460/97, quand'anche essi si presentino, tra l'altro, nelle forme espressamente previste dall'articolo 10, comma 6 del Decreto Legislativo 460 del 4 dicembre 1997.

Inoltre, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 – Scioglimento e devoluzione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che ne nomina il liquidatore, ad altra Onlus con finalità simili, o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello

scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.